

Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni

Modifica del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

La legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni del 20 ottobre 2004 è modificata come segue:

Art. 1 n. 23, 24, 27 e da 30 a 35

La o il presidente del tribunale distrettuale decide nella procedura di giurisdizione volontaria nei seguenti casi del Codice delle obbligazioni:

23. art. 565 cpv. 2, art. 603, art. 767, **art. 815 cpv. 2**, revoca provvisoria della facoltà di rappresentanza;
24. art. 583 cpv. 2, art. 619 cpv. 1, (...), art. 741 cpv. 2, art. 770, **art. 826 cpv. 2**, art. 913, nomina e revoca di liquidatrici o liquidatori;
27. art. 697 cpv. 4, **art. 802 cpv. 4**, art. 857 cpv. 3, (...), ordine di raggugli e consultazione;
30. art. 699 cpv. 4, **art. 805 cpv. 5**, art. 881 cpv. 3, convocazione dell'assemblea generale rispettivamente dell'assemblea dei soci;
31. art. 706a cpv. 2, **art. 808c**, art. 891 cpv. 1, designazione di una o di un rappresentante in caso di impugnazione da parte dell'amministrazione di deliberazioni dell'assemblea generale;
32. **art. 731b, art. 819, art. 908, misure in caso di lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta;**
33. art. 744, art. 770, **art. 826 cpv. 2**, art. 913, deposito dell'ammontare del credito all'atto della liquidazione;
34. **art. 890 cpv. 2, revoca e rielezione dell'amministrazione e dell'ufficio di revisione;**
35. **art. 938a cpv. 2, mantenimento dell'iscrizione;**

	Art. 14a
Registro di commercio	Nel Cantone dei Grigioni si tiene un registro di commercio.
1. Organizzazione	Art. 14b
2. Vigilanza e rimedi giuridici	¹ Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità è autorità di vigilanza. ² Il Tribunale cantonale è autorità di ricorso. Le decisioni dell'ufficio al quale è affidata la tenuta del registro di commercio possono essere impugnate con appello al Tribunale cantonale, ai sensi dell'articolo 64 LICC ¹⁾ .
	Art. 14c
3. Pubblicazioni	Le iscrizioni nel registro di commercio vengono pubblicate, oltre che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, anche sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.
	Art. 14d
4. Obbligo di notifica	Le o gli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti, come pure le sovrastanze comunali hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale del registro di commercio tutti i fatti soggetti all'obbligo d'iscrizione e di fornire gratuitamente all'ufficiale qualsiasi informazione necessaria.
	Art. 14e
5. Reiscrizione	¹ La o il presidente del Tribunale distrettuale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato. ² Per la procedura valgono per analogia gli articoli 2 e seguente della presente legge.

II.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente revisione parziale.

¹⁾ CSC 210.100